

REGOLAMENTO TECNICO DI MANIFESTAZIONE

Questo Regolamento Tecnico riprende ed integra le disposizioni contenute nel Regolamento di partecipazione all'esposizione, accettato e controfirmato dall'Espositore contestualmente all'inoltro della Domanda di partecipazione al FORUMCLUB e FORUMPISCINE 2010 (Quartiere fieristico di Bologna, viale della Fiera 20 – Bologna, 25-27 febbraio 2010).

Per tutto quanto non specificato in questa sede fa fede il suddetto regolamento di partecipazione all'esposizione riportato sulla copia della Domanda di partecipazione trattenuta dall'Espositore.

1)AVVERTENZA PRELIMINARE

Per "BolognaFiere" si intende Fiere Internazionali di Bologna Spa.

Per "Organizzatore" si intende Editrice Il Campo srl di Bologna, che agisce in collaborazione con BolognaFiere e con ABSOLUT eventi&comunicazione di Bologna.

2) DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER FORUMCLUB – FORUMPISCINE, FEBBRAIO 2010

2A - Data di svolgimento, sede ed orario

FORUMCLUB e FORUMPISCINE si svolgeranno dal 25 al 27 febbraio 2010 nel Quartiere Fieristico di Bologna con il seguente orario di apertura:

25-26 febbraio: 9.00/18.00

27 febbraio: 9.00/17.00

Gli Espositori e il personale dipendente potranno accedere agli stand, tutti i giorni, a partire dalle ore 8,30 e trattenersi fino alle ore 18.30. Solo il giorno 25 febbraio i padiglioni apriranno per gli espositori alle ore 8.00.

2B - Disponibilità degli stand: consegna

L'allestimento della superficie assegnata a ciascun espositore potrà avvenire **lunedì 22 e martedì 23 febbraio** dalle ore 8.00 alle ore 18.00, e **mercoledì 24 febbraio** dalle ore 8.00 alle ore 17.00, ora per la quale dovrà essere completato per l'inizio delle operazioni di pulizia.

Gli stand preallestiti saranno consegnati entro le ore 12.00 di mercoledì 24 febbraio ai rispettivi Espositori, che potranno trattenersi fino alle ore 17.00 per ultimare le operazioni di allestimento.

Gli oneri derivanti da eventuali ritardi nelle operazioni di allestimento, tali da richiedere aperture straordinarie dei padiglioni, saranno addebitati agli Espositori interessati. Gli stand saranno nuovamente a disposizione degli Espositori giovedì 25 febbraio dalle ore 8.00 alle ore 9.00, orario di apertura dell'Esposizione.

A partire da quel momento nessun intervento e/o modifica allo spazio espositivo potrà più essere effettuato senza la preventiva autorizzazione dell'Organizzatore e di BolognaFiere.

2C - Accesso al Quartiere durante il periodo di allestimento degli stand

L'accesso al quartiere fieristico di Bologna nei periodi di allestimento e disallestimento può avvenire solo previo accreditamento dei dati nell'apposito sito www.gate.bolognafiere.it; ad ogni espositore sarà inviata un'apposita password per accedere all'area riservata per l'accreditamento. Tale password dovrà essere utilizzata per inserire i nominativi delle aziende allestitrici, del personale e dei mezzi che accederanno al quartiere fieristico nei suddetti periodi. L'Espositore è responsabile del possesso dei requisiti tecnico-professionali delle aziende che, in suo nome, intervengono nel quartiere fieristico.

L'Espositore è responsabile del corretto uso dei pass ed è altresì responsabile del comportamento di quanti li utilizzano.

Nel periodo di allestimento degli stand l'accesso delle persone e dei veicoli al quartiere fieristico dovrà avvenire nel rispetto del seguente orario:

22 febbraio: 8.00/18.00

23 febbraio: 8.00/18.00

24 febbraio: 8.00/17.00

Gli allestitori presenti all'interno del Quartiere Fieristico potranno continuare i lavori per un'ora dopo il suindicato orario di accesso.

L'accesso degli automezzi di trasporto nei padiglioni è vietato: uniche eccezioni ammesse saranno i carrelli elevatori elettrici o muniti di marmitte catalitiche, nonché i mezzi esplicitamente autorizzati (in caso di oggettive impossibilità alternative per lo scarico di materiali particolarmente ingombranti e pesanti).

La sosta nelle adiacenze dei padiglioni si dovrà limitare al tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico merci e attrezzature. I veicoli non utilizzati per tali operazioni dovranno essere sistemati nelle zone riservate al parcheggio. In particolare non sono consentiti lo scarico e la sosta di contenitori o parti staccabili di veicoli non semoventi.

Si rende noto che il 24 febbraio sarà tassativamente vietato comunque l'accesso di automezzi all'interno di tutti i padiglioni mentre si potrà continuare ad operare anche tramite carrelli a mano, eventualmente prenotati presso il fornitore di BolognaFiere, con recapito nel Quartiere Fieristico.

BolognaFiere e l'organizzatore potranno definire, anche ai fini della normativa sulla sicurezza del lavoro, particolari criteri di accesso al quartiere fieristico durante i lavori di allestimento, nonché limitare l'accesso dei mezzi e/o prevedere addebiti in caso di permanenza dei mezzi fuori dagli spazi e/o dai tempi definiti dall'organizzatore.

In particolare, qualora gli autoveicoli e i mezzi in generale permangano nel quartiere fieristico oltre le due ore, verranno addebitati all'espositore, attraverso la cui password è stato accreditato il veicolo, l'importo di € 200,00 oltre Iva.

2D - Allontanamento dei campionari e degli allestimenti. Riconsegna degli stand

Al termine della manifestazione e non prima, gli Espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati e, previo ottenimento del buono d'uscita da parte dell'Organizzatore e di BolognaFiere, allontanarli dal Quartiere Fieristico. L'accesso al Quartiere Fieristico per l'allontanamento dei campionari e degli allestimenti sarà il seguente:

- sabato 27 febbraio: 17.00/20.00
- lunedì 1 marzo: 8.00/18.00
- martedì 2 marzo dalle ore 8,00 alle 18

L'accesso degli automezzi nelle aree e nei padiglioni sarà regolamentato come per i lavori di allestimento (vedi art. 2.C).

Lo sgombero degli stand dovrà essere ultimato entro le ore 17 del giorno 2 marzo. In difetto, vi sarà provveduto d'ufficio, considerando quanto rimasto sullo stand come materiale di rifiuto da avviare alle discariche pubbliche e l'Espositore sarà tenuto al rimborso di tutte le spese dirette e indirette sostenute per lo sgombero, oltre a una penale di € 200,00 e fatti salvi eventuali rimborsi per maggiori danni.

Gli stand preallestiti dall'Organizzazione dovranno essere liberati dal materiale di proprietà dell'Azienda espositrice tassativamente entro le ore 14 di lunedì 1 marzo, per permettere all'Organizzazione di procedere con il disallestimento della struttura dello stand preallestito.

L'Espositore assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità in ordine ai danni o furti che dovessero verificarsi sia durante lo svolgimento del Salone che successivamente.

2E - Modalità di pagamento

Il pagamento dei corrispettivi dovuti per la partecipazione al Salone dovrà essere effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla domanda di partecipazione.

Il buono d'uscita, pur non potendo essere rilasciato agli Espositori che non abbiano proceduto al saldo di ogni propria posizione debitoria, diretta od indiretta, nei confronti dell'Organizzatore, non costituirà quietanza di pagamento degli importi dovuti per la partecipazione al Salone e sarà valido per il solo veicolo indicato sul buono stesso.

Il partecipante espressamente autorizza l'Organizzatore a verificare che nei veicoli e nei bagagli dell'Espositore e/o dei suoi incaricati, in uscita dal Quartiere Fieristico, non si trovino prodotti e materiali diversi da quelli installati nello stand ed elencati nel buono d'uscita, autorizzando l'Organizzatore ad impedire l'uscita di prodotti e materiali non elencati in detto buono.

2F - Sorveglianza Contro I Furti; Responsabilità Per Furti E Danni; Assicurazioni

Durante l'orario di apertura dei padiglioni l'Espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale.

BolognaFiere e l'Organizzatore, pur provvedendo per tutta la durata del Salone e per tutti i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero degli stand ad un servizio generale di vigilanza all'interno del Quartiere Fieristico negli orari di chiusura al pubblico ed agli espositori, è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell'Espositore.

L'Espositore sarà responsabile anche verso BolognaFiere di tutti i danni diretti ed indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui o a personale per suo conto operante (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati, ancorché collaudati da BolognaFiere).

Il risarcimento dei danni dipendenti da furto o danneggiamenti che dovessero verificarsi a scapito dell'Espositore anche al di fuori dell'orario di apertura dei padiglioni (ivi compresi tutti i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero degli stand) avverrà tramite coperture assicurative.

L'Espositore beneficerà delle seguenti assicurazioni stipulate da BolognaFiere e concordate con

l'Organizzatore:

a) garanzia All Risks (inclusi incendio e furto) per danni materiali e diretti ad arredamento, allestimento, attrezzature e merci nello stand, esclusi denaro, valori, preziosi e simili ed escluso il software installato su elaboratori elettronici ed esclusi i danni da mancato uso dell'arredamento, dell'allestimento, delle attrezzature e delle merci durante il periodo di svolgimento del Salone: copertura € 40.000,00 a primo rischio assoluto (inclusi incendio e furto), con franchigia assoluta di € 300,00 per ogni danno elevata ad € 600,00 per i danni verificatisi dopo la chiusura della manifestazione e con limite di risarcimento, solo per apparecchiature audiovisive, di € 1.500,00 per sinistro;

b) garanzia per Responsabilità Civile Verso Terzi, comprendente i danni da incendio: massimale unico € 50.000.000,00;

c) garanzia per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro: massimale per sinistro € 3.000.000,00 con limite di € 2.000.000,00 per persona;

d) rinuncia da parte dell'Assicuratore ad ogni rivalsa verso tutti gli Espositori, l'Organizzatore e BolognaFiere

Le coperture assicurative sopra indicate sono disciplinate dalle condizioni e limitazioni che l'Espositore potrà richiedere alla Segreteria Organizzativa della manifestazione, e che saranno riportate nella documentazione relativa alla manifestazione stessa. Dette coperture non escludono la responsabilità dell'Espositore per tutti i rischi che secondo l'autonoma valutazione dell'Espositore non fossero garantiti o che superassero i limiti di copertura sopra riportati. L'Espositore stesso dovrà provvedere alle opportune coperture integrative.

In particolare, in funzione dell'esistenza di un sistema di videosorveglianza, l'Espositore prende atto che, in caso di furto, la relativa denuncia alla Pubblica Autorità deve pervenire all'Assicuratore entro sette giorni dalla conclusione della manifestazione e che il mancato rispetto del termine può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

L'Assicuratore curerà anche la gestione dei sinistri e le procedure di liquidazione al termine della manifestazione.

In ogni caso L'Espositore si obbliga ad inserire nelle coperture integrative la rinuncia dell'assicuratore ad ogni azione di rivalsa verso gli Espositori, l'Organizzatore e BolognaFiere, ed in difetto dovrà tenerli sollevati da ogni azione che dovesse essere svolta nei loro riguardi.

Preso atto di quanto sopra, l'Espositore, comunque, (per sé e per i propri collaboratori od incaricati) espressamente esonera l'Organizzatore e BolognaFiere da ogni responsabilità per perdite od avarie che per qualsiasi ragione dovessero verificarsi nello spazio espositivo assegnatogli, durante lo svolgimento del Salone o durante l'allestimento e disallestimento dello stand, e di quanto ivi si trova, ed assume a proprio carico la responsabilità degli eventuali danni causati anche a terzi dalla gestione dello spazio espositivo o da quanto immesso nello stesso, e non coperti nei termini e modi sopra indicati o attivati dall'Espositore stesso.

L'Organizzatore e BolognaFiere declinano ogni responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati ecc. Anche per i danni diretti l'Espositore accetta che l'Organizzatore e BolognaFiere limitino la propria responsabilità ai limiti e massimali delle coperture assicurative sopra riportati. L'Espositore accetta tali limitazioni di responsabilità.

3) ALLESTIMENTI E DIVIETI

3A – Definizione del tipo di allestimento e procedure di approvazione

Gli allestimenti degli stand, indipendentemente dalla loro superficie, sono classificati in:

- allestimenti STANDARD
- allestimenti FUORI STANDARD.
-

Sono considerati FUORI STANDARD gli allestimenti che presentino anche una sola delle seguenti caratteristiche:

- dotazione di strutture tralicciate tipo "Americane"
- dotazione di sistemi di ancoraggio a strutture di BolognaFiere
- dotazione di soppalco con locali al primo livello, anche se interdetto al pubblico

Sono inoltre da considerarsi allestimenti fuori standard tutte le strutture realizzate in aree esterne con superficie superiore a 75 mq .

Premesso che il Quartiere Fieristico ha ottenuto l'agibilità degli spazi espositivi secondo uno schema base di allestimento tradizionale, ovvero con i parametri definiti STANDARD, è fatto obbligo all'Espositore che intendesse proporre un allestimento avente anche una sola delle caratteristiche elencate precedentemente, di presentare in tempo utile per l'eventuale approvazione, il progetto dell'allestimento fuori standard all'Organizzatore ed a BolognaFiere.

Per gli allestimenti fuori standard è obbligatorio il collaudo statico che verrà eseguito esclusivamente a cura di BolognaFiere. A fronte di ciò all'espositore verrà addebitato l'importo corrispondente alla tipologia

dell'allestimento, indicato nell'apposito modulo del Fascicolo Moduli Vari.

BolognaFiere si riserva il diritto di non consentire il montaggio degli allestimenti fuori standard che non siano stati preventivamente approvati.

La realizzazione di strutture tralicciate (tipo "americane") di **particolare complessità*** nonché dei soppalchi, è comunque subordinata alla consegna a BolognaFiere del progetto della struttura, a firma di tecnico abilitato, corredato da relazione di calcolo comprendente le condizioni di carico che si avranno nelle fasi di montaggio e smontaggio, in base alla metodologia di costruzione prevista, nonché di certificato di corretto montaggio, a fine lavori, a firma di tecnico abilitato.

*Per **particolare complessità**, si intende una struttura nella quale sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: sviluppo complessivo superiore a 32 m (computando sia le strutture verticali che orizzontali), luce strutturale libera superiore a 8 m.

In ogni caso, BolognaFiere ha la facoltà di esaminare i progetti degli stand che per importanza, dimensioni e pericolosità risultino al di fuori degli standard degli allestimenti tradizionali; l'Espositore ha l'obbligo di fornire gli elaborati tecnici ed i nominativi dei tecnici responsabili per la parte strutturale e per la parte allestimenti, nonché per gli impianti. Identico obbligo sussiste per gli stand eseguiti sulle aree esterne. Sarà facoltà di BolognaFiere richiedere l'intervento della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo.

3B - Allestimento degli stand

L'Espositore dovrà contenere il proprio allestimento entro la superficie assegnatagli, individuabile o mediante pareti divisorie, o righe a vernice, o nastri adesivi, ove non esistano altri elementi di riferimento. Le aree non allestite saranno fornite senza pareti divisorie tra uno spazio e l'altro, quindi è fatto obbligo ad ogni Espositore assegnatario di uno stand confinante con altri di allestire pareti divisorie per delimitare il perimetro della superficie assegnata.

L'allestimento non dovrà superare il piano ideale passante per l'asse mediano delle piastre collocate ai limiti dello stand.

All'interno dei padiglioni gli stand non dovranno superare l'altezza standard di mt. 2,75. Per tener conto degli spessori dovuti a pavimentazioni rialzate, corpi illuminanti, supporti dei corpi illuminanti anche a traliccio, sarà ammesso un ulteriore margine di 50 cm. al limite dell'altezza sopra definita portandola quindi ad un massimo di mt. 3, a condizione che le strutture i cui lati si affacciano sugli stand contigui siano perfettamente rifinite e verniciate in tinta unita con colore neutro.

L'Espositore interessato a realizzare uno stand di altezza superiore ai 3 m, dovrà farne esplicita richiesta all'Organizzazione e a BolognaFiere, che si riserveranno di accettare o meno il progetto di allestimento.

Le pareti vetrate a diretto contatto con il pubblico devono essere conformi alle normative vigenti ed alle norme UNI.

E' fatto divieto di costruire pedane accessibili che superino l'altezza di metri 0,70 dal pavimento.

Nei padiglioni 21 e 22 sono ammessi controsoffitti solo se realizzati con pannelli a griglia o forati che consentano il corretto uso dell'impianto antincendio a pioggia (Sprinkler).

Ogni responsabilità in ordine alla statica e alla conformità dei materiali di allestimento alla normativa antincendio attualmente in vigore è esclusivamente a carico dell'Espositore, il quale esonera espressamente BolognaFiere per i danni che derivanti da difetti di progettazione e di costruzione, compresi anche i dimensionamenti desunti dai disegni particolareggiati delle superfici occupate.

Qualsiasi lavoro che comporti varianti allo stato degli immobili e del materiale mobile di BolognaFiere (rinforzi, modifiche, scavi, perforazioni agli infissi, alle pareti, alle strutture, alle colonne, nei pavimenti), può essere effettuato solo dietro preventiva autorizzazione scritta di BolognaFiere, a cura e spese e sotto responsabilità dei partecipanti. Tale responsabilità permane a carico dell'Espositore per tutto il periodo del Salone e fino alla riconsegna dello stand a BolognaFiere. Prima dell'inizio dei lavori, il partecipante è tenuto a versare all'Organizzatore l'importo delle spese necessarie per la rimessa allo stato originario alla quale provvederà direttamente l'Organizzatore.

Per i progetti degli stand che per importanza, dimensioni e caratteristiche risultino al di fuori degli standard degli allestimenti tradizionali (solo per i quali è stata ottenuta l'agibilità degli spazi espositivi), l'Espositore ha

l'obbligo di richiedere il benessere dell'Organizzatore e della Divisione Operations di BolognaFiere fornendo, almeno 30 giorni prima della data di apertura della manifestazione, gli elaborati tecnici ed i nominativi dei tecnici responsabili per la parte strutturale e per la parte allestimenti nonché per gli impianti: identico obbligo sussiste per gli stand, le costruzioni, i padiglioni e gli allestimenti eseguiti sulle aree esterne.

Sarà facoltà di BolognaFiere richiedere l'intervento della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo. L'Espositore prende atto che il Quartiere Fieristico è assimilato ai locali di pubblico spettacolo e si impegna a rispettare la relativa normativa ed a sottostare a tutte le prescrizioni e formalità previste dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione".

La mancata consegna a BolognaFiere delle dichiarazioni e documentazioni previste nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione" per la responsabilità nei campi degli allestimenti, degli impianti elettrici attribuirà a BolognaFiere la possibilità di chiudere lo stand e di adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile e penale dell'Espositore.

BolognaFiere si riserva il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopraindicate. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla esecuzione e conduzione degli impianti ed agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà BolognaFiere o di terzi, è a carico esclusivamente dell'Espositore.

BolognaFiere e l'Organizzatore potranno definire, anche al fine della normativa sulla sicurezza sul lavoro, particolari criteri di accesso al quartiere fieristico durante i lavori di allestimento, nonché limitare l'accesso dei mezzi e/o prevedere addebiti in caso di permanenza dei mezzi fuori dagli spazi e/o dai tempi definiti dall'Organizzatore.

L'inosservanza delle presenti norme e di quelle in materia riportate dal Regolamento di Partecipazione dà diritto a BolognaFiere a prendere provvedimenti cautelativi nei confronti della ditta con posizione antincendio irregolare, che potranno comportare, nel caso venissero adottate delle misure integrative delle condizioni globali di sicurezza, l'addebito delle corrispondenti spese che preventivamente vengono valutate non inferiori a euro 300,00/modulo espositivo o alla ingiunzione di smobilitazione parziale o totale dello stand e la dichiarazione di non agibilità dello stand stesso.

L'inosservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all'autorità giudiziaria.

3C - Divieti

Agli Espositori è vietato:

- qualunque vendita con consegna immediata e sul posto della merce all'acquirente, eccetto che per particolari settori (gadget, merchandising, riviste specializzate, ecc.); in questi casi gli aspetti fiscali, amministrativi, burocratici relativi alla vendita diretta sono a carico dell'espositore;
- la cessione e lo scambio, anche parziali, dello stand;
- l'esposizione di prezzi, ad eccezione dei settori nei quali l'Organizzatore disponga che ciò sia possibile;
- qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva;
- l'esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand, quale appare dalla domanda di partecipazione;
- l'esposizione di cartelli, campioni o prodotti, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella domanda di partecipazione e non rappresentate;
- ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all'interno dello stand o finalizzata alla presentazione dei prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Organizzatore e della Direzione di BolognaFiere.

Agli Espositori è inoltre vietato:

- applicare carichi alle strutture dei padiglioni, alle pareti, alle palificazioni per illuminazione, ecc.;
- attaccare o appendere alle suddette componenti: manifesti, cavi, pannelli, stendardi, adesivi;
- per il fissaggio al pavimento di moquette o materiali simili è fatto assoluto divieto di utilizzare nastri biadesivi a forte aderenza e con supporto cartaceo o di debole consistenza;
- danneggiare le attrezzature di proprietà di BolognaFiere e le strutture dei padiglioni;
- sovraccaricare il pavimento dei saloni di esposizione con un carico distribuito superiore a 1.000 kg/m². Nel caso di carichi concentrati, l'Espositore è tenuto a mettere in atto (a propria cura e spese) tutti gli accorgimenti idonei a ripartire il carico sul pavimento in modo tale da non superare in qualsiasi punto il limite suddetto e non arrecare danni ai padiglioni;
- accedere all'interno dei padiglioni con mezzi aventi un peso massimo complessivo a pieno carico superiore a 12.000 kg;
- accedere all'interno dei padiglioni con automezzi che non siano dotati di marmitta catalitica o che non siano a trazione elettrica;
- transitare con veicoli nei viali alberati ad uso esclusivamente pedonale, nell'intera piazza di smistamento comprese le relative pensiline perimetrali, ed in genere su tutte le pavimentazioni in lastroni di cemento granigliato ed in grès;
- scaricare acque di rifiuto senza apposita autorizzazione;

- sollevare le piastre di copertura dei cunicoli e/o dei pozzetti;
- lasciare incustoditi strumenti se non preventivamente disabilitati nel funzionamento o mezzi pericolosi, in quanto vi è pericolo che qualcuno ne entri in contatto;
- effettuare in proprio o tramite terzi non autorizzati da BolognaFiere, allacciamenti diretti ai servizi (acqua, energia elettrica, aria compressa, telefono). Per quanto riguarda gli impianti elettrici, durante le fasi di allestimento o disallestimento, si possono utilizzare le sole prese di servizio nei limiti di potenza ivi indicate. Nel loro utilizzo particolare attenzione dovrà essere posta nel posizionamento di eventuali prolunghe, che non dovranno intralciare la percorribilità del quartiere ed essere adeguatamente protette. Nell'utilizzo di prese multiple si dovrà garantire, nel rispetto delle specifiche norme antinfortunistiche, l'impossibilità, senza l'uso di mezzi speciali, di venire in contatto con le parti in tensione. Nelle fasi di disallestimento bisognerà avere cura di verificare che si sia proceduto preventivamente al distacco della tensione dell'impianto elettrico;
- manomettere i sigilli o le chiusure a chiave posti alle cassette di alimentazione dell'energia elettrica;
- introdurre nella sede fieristica materiali esplosivi, detonanti, asfissianti o comunque pericolosi e accendere fuochi senza le prescritte cautele e le necessarie autorizzazioni delle autorità competenti, nonché introdurre od usare bombole di gas compressi o liquefatti ed innalzare palloni aerostatici;
- lasciare in esposizione macchinari o autoveicoli con serbatoio pieno di carburante;
- abbandonare nel Quartiere Fieristico parte degli allestimenti degli stand quali moquette, cocciami o residui di qualsiasi natura;
- azionare macchinari di ogni genere che possano provocare rumori, nonché radio, video, registratori, strumenti musicali ed ogni apparecchio di diffusione di suoni senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Organizzatore. In ogni caso detti apparecchi dovranno essere azionati in modo che il livello acustico stia nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- lasciare attivata l'alimentazione dell'energia elettrica dell'impianto servente lo stand, nelle ore di chiusura del quartiere fieristico, anche in fase di allestimento e disallestimento;
- accumulare materiale combustibile di rifiuto delle lavorazioni: man mano che esso viene prodotto, sarà cura dell'azienda provvedere al suo allontanamento.

3D - Prescrizioni particolari

Data la presenza contemporanea di più operatori nello stesso ambiente di lavoro, ogni azienda dovrà avere cura di non effettuare lavorazioni che possano costituire pericolo per i propri lavoratori e/o per quelli di altre aziende presenti nello stesso stand o in quelli attigui. In particolare:

- non bisogna occupare con le proprie lavorazioni aree esterne al proprio stand, e qualora ciò fosse impossibile per provate esigenze tecniche, vanno comunque sempre garantite le necessarie vie di fuga nelle corsie. In tal caso dovrà essere verificato, a cura dell'azienda che utilizza gli spazi esterni a quelli del proprio stand, che ciò non costituisca pericolo per i lavoratori delle altre aziende;
- per quanto attiene l'utilizzo di automezzi o carrelli all'interno del Quartiere Fieristico, le aziende devono attenersi rigorosamente alle prescrizioni e divieti. In particolare:
 - la velocità dei veicoli dovrà essere sempre inferiore a 30 Km/ora;
 - in caso di soste prolungate con automezzi si deve spegnere il motore;
 - è obbligatorio parcheggiare unicamente negli spazi a ciò preposti;
 - è vietato ostruire con la fermata del proprio mezzo, le vie dedicate alla circolazione d'emergenza, le vie di fuga o gli accessi ai padiglioni.

Nella realizzazione degli stand espositivi le aziende allestitrici dovranno considerare la presenza di pubblico e quindi dovranno studiare soluzioni che, nel rispetto delle normative vigenti, assicurino la sicurezza del pubblico e degli espositori.

4) SICUREZZA

4A – Norme da osservare e responsabilità

L'Espositore è tenuto ad osservare la normativa relativa alla sicurezza ed in particolare le seguenti norme:

- sulla prevenzione degli incendi dettata per i locali di pubblico spettacolo;
- sulla prevenzione infortuni, l'igiene, l'inquinamento in generale e la sicurezza del lavoro, nonché le leggi, i regolamenti e le disposizioni di Pubblica Sicurezza;
- in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto previsto dal Testo Unico 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- in materia di tutela della salute dei non fumatori
- in materia di contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, come riportato dalla cartellonistica esposta, si ricorda che in tutti i locali chiusi di BolognaFiere, padiglioni compresi, è vietato fumare. L'Espositore deve vigilare sul rispetto del divieto di fumare all'interno del proprio stand.

L'Espositore assume a suo esclusivo carico la responsabilità civile e penale per eventuali danni causati dalla inosservanza o dalla violazione delle norme vigenti in materia e di tutte le prescrizioni riportate nel presente

Regolamento, obbligandosi inoltre a tenere sollevato BolognaFiere da eventuali richieste risarcitorie avanzate da terzi.

L'Espositore dovrà informare il proprio personale e le aziende per esso operante nel quartiere fieristico circa le prescrizioni e i divieti del presente Regolamento e circa le condizioni generali di partecipazione al Salone. L'inosservanza delle presenti norme e di quelle in materia riportate dalle condizioni generali di partecipazione dà diritto a BolognaFiere a prendere provvedimenti cautelativi nei confronti della ditta, ad esempio, con posizione antincendio irregolare, che potranno comportare, nel caso venissero adottate delle misure integrative delle condizioni globali di sicurezza, l'addebito delle corrispondenti spese che preventivamente vengono valutate non inferiori a € 300,00/modulo o alla ingiunzione di smobilitazione parziale o totale dello stand e la dichiarazione di non agibilità dello stand stesso. Per questioni di sicurezza è vietato lasciare attivata l'alimentazione dell'energia elettrica dell'impianto servente lo stand, nelle ore di chiusura del quartiere fieristico, anche in fase di allestimento e disallestimento. L'inosservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all'autorità giudiziaria.

4B – Prescrizioni e divieti da adottare negli allestimenti al fine della sicurezza

L'Espositore dovrà garantire il rispetto anche delle seguenti prescrizioni.

È fatto obbligo a ciascun Espositore di installare nello stand, in posizione ben visibile ed accessibile, idoneo estintore, avente caratteristiche indicate nel modulo "Dichiarazione corretta esecuzione impianto elettrico ed allestimento", e di addestrare il proprio personale presente nello stand all'adeguato impiego dell'estintore stesso.

In merito alla emissione di polveri o di rumore ed alla relativa esposizione dei lavoratori, si dovrà assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa. Qualora la tutela dell'esposizione avvenga con la dotazione di dispositivi di protezione individuale ai propri dipendenti, si dovrà comunque verificare che le emissioni connesse alla propria attività non causino rischi per gli operatori delle altre aziende.

Al fine di assicurare la maggior efficienza possibile delle condizioni globali di sicurezza del Quartiere Fieristico, gli Espositori dovranno osservare e far osservare dagli allestitori dello stand la normativa di legge in materia di antincendio. In ogni caso, i materiali impiegati per gli allestimenti dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- a) dovrà essere usato esclusivamente materiale incombustibile, ignifugo all'origine o ignifugato;
- b) è vietato l'uso di materiali plastici anche in pannelli (ad esempio: polistirolo espanso), che non siano di "classe 1";
- c) è vietato l'impiego di tessuto in fibra sintetica non ignifugabile, vernice, pitture, collanti non rispondenti alla "classe 1" o alla "classe 2", cannucce, stuoie, graticci, tende formate da listelli in legno o analoghi;
- d) è fatto obbligo all'Espositore di procedere con gli specifici trattamenti ignifughi sul materiale combustibile che dovesse essere introdotto nello stand per l'allestimento dello stesso. I trattamenti ignifughi sui materiali predetti dovranno essere eseguiti prima della loro posa in opera negli stand;
- e) è fatto divieto di usare vernici o pitture alla nitrocellulosa o ad olio, di conservare all'interno degli stand imballaggi vuoti, stampati o materiale pubblicitario in misura superiore al fabbisogno giornaliero, di usare fornelli a gas compressi o liquefatti e stufe di qualsiasi genere;
- f) è fatto divieto di fumare all'interno dei padiglioni e, all'esterno, in prossimità di materiali combustibili, durante i periodi di montaggio e di smontaggio degli allestimenti;
- g) è fatto obbligo al personale addetto ai lavori di indossare scarpe antinfortunistiche onde evitare il rischio di forature ai piedi, causa la presenza di materiali di scarto quali chiodi, vetri ed anche al fine di limitare il rischio connesso allo schiacciamento dei piedi;
- h) il personale addetto agli allestimenti dovrà indossare attrezzature antinfortunistiche in funzione dei rischi associati alla specifica attività svolta e a seconda degli utensili impiegati (elmetti, guanti di protezione, occhiali/visiere, ecc.);
- i) ciascun Espositore è tenuto a consegnare almeno 20 giorni prima dell'inizio degli allestimenti della manifestazione i moduli "Dichiarazione di corretta posa in opera materiali allestitivi" e "Dichiarazione di corretta esecuzione impianto elettrico ed allestimento" debitamente compilati e sottoscritti. I moduli vanno comunque consegnati anche in assenza di allestimenti.

BolognaFiere ha la facoltà di esaminare i progetti degli stand che per importanza, dimensioni e pericolosità risultino al di fuori degli standard degli allestimenti tradizionali, solo per i quali è stata ottenuta l'agibilità degli spazi espositivi; l'Espositore ha l'obbligo di fornire gli elaborati tecnici ed i nominativi dei tecnici responsabili per la parte strutturale e per la parte allestimenti, nonché per gli impianti. Identico obbligo sussiste per gli stand eseguiti sulle aree esterne. Sarà facoltà di BolognaFiere richiedere l'intervento della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo.

4C – Presentazione di strutture prefabbricate, gru, ponteggi ecc.; macchinari esposti in movimento, esposizione di macchine

Per l'esposizione o l'allestimento di strutture prefabbricate, di gru a torre, di gru automontati e simili, ponteggi, armature provvisorie ed impalcature in genere, l'Espositore, oltre a garantire la piena e scrupolosa

applicazione di tutte le norme di sicurezza, legislative, regolamentari, di buona tecnica, nonché dettate dall'esperienza e dalla prudenza, per tutto il periodo di permanenza nel Quartiere Fieristico si impegna ad osservare scrupolosamente anche le indicazioni di BolognaFiere.

I macchinari esposti non possono essere azionati, salvo deroga rilasciata per iscritto dalla Divisione Operations di BolognaFiere ed esclusivamente se il loro azionamento non comporta pericolo o molestia. In tal caso i macchinari dovranno essere dotati dei dispositivi necessari per prevenire infortuni, rumori molesti, cattivi odori, nonché l'emissione di gas e di liquidi; non potranno essere azionati, all'interno dei padiglioni, da motori a scoppio funzionanti; e non dovranno comportare l'impiego di carburanti o di bombole a gas. In ogni caso essi dovranno essere conformi alle norme legislative, regolamentari e di buona tecnica, ed essere corredati dalla relativa documentazione amministrativa delle Autorità competenti. L'Espositore assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità civile e penale per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare a terzi in conseguenza dell'inosservanza e violazione delle norme e/o indicazioni in parola.

È fatto salvo il diritto di intervento diretto di BolognaFiere per disporre od effettuare l'allontanamento dal Quartiere di eventuali strutture non rispondenti alle disposizioni di cui sopra.

4D – Prescrizioni sulla sicurezza sul lavoro

L'Espositore è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto previsto dal Testo Unico 81 del 9 Aprile, e successive modifiche ed integrazioni.

L'Espositore, nell'affidamento dei lavori di allestimento e disallestimento, o di qualsiasi altro lavoro all'interno del Quartiere Fieristico, dovrà ottemperare a quanto segue:

1) verificare, ai sensi dell'art. 90, comma 9, l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, titolare del contratto di allestimento, nonché di ogni impresa esecutrice e lavoratore autonomo in subappalto. La verifica deve avvenire assicurandosi che ogni impresa o lavoratore autonomo abbia l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato e facendo esibire il Documento Unico di Regolarità Contributiva corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del citato Decreto.

In assenza di tali documenti le Autorità di Vigilanza potranno applicare la sanzione, a carico della ditta espositrice, di € 5.000,00 (*) (moltiplicata per ogni impresa esecutrice o lavoratore autonomo di cui dovesse avvalersi l'impresa affidataria e che risultasse sprovvisto dei suddetti documenti). La sanzione è prevista all'art. 157 del suddetto Decreto Legislativo. Contestualmente, le stesse Autorità di Vigilanza potranno applicare la sanzione, a carico dell'impresa affidataria, di € 6.000,00 (*) (moltiplicata per ogni impresa esecutrice o lavoratore autonomo che dovesse essere sprovvisto di tali documenti). La sanzione è prevista all'art. 55 del suddetto Decreto Legislativo;

2) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività fornendo loro il regolamento fieristico; deve essere tenuto a disposizione presso lo stand il progetto di allestimento e disallestimento dello stand corredato delle fasi di lavoro e la descrizione dei mezzi necessari per la loro esecuzione in sicurezza.

Le Autorità di Vigilanza potranno applicare, in assenza del suddetto progetto, la sanzione di € 10.000,00 (*) prevista all'art. 157, comma 1, lettera a) a carico della ditta espositrice.

3) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

4) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;

5) in applicazione dell'art. 96, lettera g), l'impresa affidataria titolare del contratto di allestimento, deve provvedere alla redazione del piano operativo di sicurezza coordinandolo con quello dei propri subappaltatori ai sensi dell'art. 97, comma 3, lettera b).

Le Autorità di Vigilanza potranno applicare, in assenza del Piano Operativo di Sicurezza, la sanzione di € 12.000,00 (*) prevista all'art. 159, comma 1, lettera a), a carico dell'impresa affidataria;

6) in applicazione dell'art. 26, comma 3, la ditta espositrice, ricevuto il piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa affidataria, dovrà provvedere alla stesura del Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenti dello stand (opere di allestimento realizzate dall'impresa affidataria interferenti con attività di collocazione dei prodotti da esporre).

Il documento unico di valutazione dei rischi dovrà essere tenuto nello stand in tutte le fasi di lavoro per essere eseguito dall'impresa affidataria e coordinato dalla ditta espositrice.

Le Autorità di Vigilanza potranno applicare, in assenza del suddetto documento, la sanzione di € 15.000,00 (*) prevista per la carenza di cui all'art. 28, comma 2 e 3, sanzionata dall'art. 55, comma 1, lettera a), a carico della ditta espositrice;

7) ai sensi dell'art. 97 comma 1, il datore di lavoro dell'impresa affidataria o un suo delegato deve vigilare sull'esecuzione del Piano Operativo di Sicurezza nonché cooperare, con la ditta espositrice, per le interferenze determinate dall'espositore ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera a).

Le Autorità di Vigilanza potranno applicare la sanzione di € 12.000,00 (*) prevista all'art. 159, comma 1, lettera a) e la sanzione di € 6.000,00 (*) prevista all'art. 55, comma 4, lettera d) a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria o del suo delegato;

8) ogni contratto di appalto, di subappalto o di somministrazione sottoscritto dalla ditta espositrice e dall'impresa affidataria deve contenere i costi previsti per la sicurezza ai sensi dell'art. 26, comma 5.

Le Autorità di Vigilanza potranno richiedere la verifica dei contratti in caso di infortunio sul lavoro per le conseguenze dell'art. 26, comma 4;

9) sul sito www.gate.bolognafiere.it è visionabile il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) generale della manifestazione con l'indicazione dei rischi delle attività. Qualora l'espositore e/o un'azienda sua appaltatrice rilevi rischi non evidenziati in tale documento, dovrà segnalarli secondo la metodologia indicata nel sito stesso.

(*) Gli importi indicati nei precedenti punti potranno variare in base alla normativa vigente al momento dell'applicazione delle sanzioni.

L'Espositore dovrà promuovere l'azione di coordinamento, considerando inoltre i rischi specifici dell'operare all'interno del quartiere fieristico.

Inoltre nell'ambito dell'attività di allestimento e di smontaggio del proprio stand l'Espositore redigerà il Piano Operativo di Sicurezza. Tale piano (POS) è costituito dall'individuazione, analisi e valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute specifici dell'impresa e dell'opera, rispetto all'utilizzo di attrezzature e alle modalità operative, ed è completato con l'individuazione dei dispositivi di protezione individuale. Qualora intervengano aziende diverse dalla propria, l'Espositore deve verificare, oltre all'attivazione e attuazione dell'azione di coordinamento, che le aziende terze abbiano predisposto il piano operativo di sicurezza. La documentazione di cui sopra, dovrà essere tenuta a disposizione presso lo stand per tutta la durata degli allestimenti e disallestimenti.

4E – Prescrizioni in materia di contrasto del lavoro nero

È fatto obbligo a tutti i lavoratori di esporre la tessera di riconoscimento con generalità, fotografia e indicazione del datore di lavoro.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.

Le Autorità di Vigilanza potranno applicare, in esecuzione dell'art. 26, comma 8, la sanzione di € 500,00 prevista all'art. 55, lettera m), per ogni lavoratore che ne risulti sprovvisto a carico dei rispettivi datori di lavoro, nonché la sanzione di € 300,00 prevista all'art. 59, a carico del lavoratore autonomo. Il personale dovrà inoltre esporre la tessera, stampabile dal sito internet www.gate.bolognafiere.it, dopo essersi accreditati.

4F - Disposizioni in caso di incendio o di situazione di pericolo

BolognaFiere Spa è dotata di impianti antincendio (estintori, idranti, ecc.) e di una propria squadra di vigilanza antincendio durante i periodi di attività fieristica. Pertanto all'instaurarsi di una situazione di pericolo dovrà essere data comunicazione tempestiva alla squadra antincendio, tramite i telefoni e gli avvisatori antincendio presenti nel Quartiere Fieristico. In caso di incendio, oltre ad avvisare gli addetti secondo le modalità di cui sopra, ogni azienda dovrà curare che ogni suo lavoratore mantenga la calma e segua le istruzioni del personale preposto; l'espositore potrà intervenire con l'estintore che deve essere disponibile in ogni stand, come previsto dalle condizioni di partecipazione al Salone. Nel caso che venga impartito l'ordine di evacuazione, ogni lavoratore deve evitare di correre o di urlare, non deve servirsi degli ascensori, deve dirigersi verso le uscite di sicurezza segnalate più vicine.

Si ricorda che i numeri dei telefoni di emergenza interni, da chiamare dagli appositi apparecchi installati nel Quartiere Fieristico nei periodi di attività fieristica sono:

- 2265 Servizio Antincendio
- 2263 Polizia di Stato
- 2275 Posto di Prima Assistenza Medica

5) SERVIZI GENERALI

5A - Assistenza tecnica agli Espositori

L'Organizzatore, attraverso la propria Segreteria di Manifestazione, è a disposizione degli Espositori per fornire tutti i ragguagli tecnici sui servizi generali predisposti nell'ambito del Quartiere.

I servizi di seguito indicati potranno essere richiesti ai Fornitori Ufficiali, i cui nominativi sono riportati nel Fascicolo Moduli Vari, nell'eventualità che gli Espositori non dispongano di proprie attrezzature o non intendano utilizzare il proprio personale:

- Agenzia viaggi;
- Compagnia di assicurazione;
- Ferramenta;
- Impianti elettrici;
- Impianti idrici;
- Pulizia stand;
- Ristorazione;
- Spedizioniere.

Si precisa che i servizi di trasporto, carico e scarico merci e di facchinaggio all'interno del Quartiere Fieristico, qualora gli Espositori non si avvalgano di mezzi «propri o procurati per esclusivo proprio servizio», sono organizzati esclusivamente dallo Spedizioniere di BolognaFiere.

Per introduzione nel Quartiere di merci di provenienza estera da esporre quali campioni, gli Espositori dovranno rendere edotto BolognaFiere utilizzando l'apposito modulo.

Nel Quartiere Fieristico funzionano i seguenti servizi: ristoranti alla carta, self-service e, a richiesta, break cocktail e forniture di prodotti direttamente agli stand.

5B - Responsabilità dei servizi

BolognaFiere disciplina ma non organizza i servizi di cui al capitolo 5.A e pertanto declina ogni responsabilità personale in merito alla loro esecuzione.

Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente alle ditte prestatrici dei servizi e dovranno essere comunicati, soltanto per conoscenza, a BolognaFiere.

6) SERVIZI TECNICI

Nei limiti degli impianti a propria disposizione BolognaFiere può provvedere all'erogazione ai singoli stand di energia elettrica, di acqua, di aria compressa, nonché al collegamento degli stand stessi alla rete telefonica.

IMPIANTI ELETTRICI

6A - Esecuzione del servizio

Il servizio di energia elettrica dovrà essere richiesto con l'impiego dell'apposito modulo, nel quale sono indicate le condizioni del servizio stesso, le relative tariffe e le specifiche operative. L'allacciamento alla rete potrà essere effettuato solo da personale delle ditte incaricate da BolognaFiere, che ne individuerà il punto di fornitura a suo insindacabile giudizio.

L'Espositore dovrà provvedere a propria cura e spese alla posa in opera del cavo di allacciamento dal punto di fornitura sopra descritto fino al proprio quadro di stand.

6B - Caratteristiche della corrente elettrica

Il sistema di distribuzione per quello che riguarda i conduttori attivi è del tipo trifase con neutro, 4 conduttori: l'alimentazione viene effettuata con corrente alternata con frequenza di rete a 50Hz.(con un margine di tolleranza +/- del 2%) e con una tensione trifase 380 V - monofase 220 V (con un margine di tolleranza +/- del 10%).

BolognaFiere non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali variazioni dei valori sopra elencati imputabili alla rete elettrica dell'Ente Distributore.

6C - Installazione degli impianti elettrici

Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte (l. 186 del 1/3/68 e s.m.) tenendo conto delle caratteristiche dell'ambiente di installazione (Norma CEI 64-8: 711 "Fiere, mostre e stand"; 751 "Ambienti a maggior rischio in caso di incendio"; 752 "Impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento").

I principali riferimenti normativi sono:

Norme IEC-CENELEC-CEI (64-8) D.M. 37/08 del 22.1.2008 e successive modifiche ed integrazioni Testo Unico 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutti i componenti dovranno essere muniti di marchio CE.

Per l'installazione degli impianti elettrici l'espositore, ai sensi dell'art. 8, D.M. 37/08, è tenuto ad affidare i lavori ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3, D.M. 37/08 e secondo quanto indicato dal Testo Unico sulla sicurezza.

6D - Norme tecniche generali di progettazione e di sicurezza

L'Espositore si obbliga a verificare la tensione della rete di alimentazione al momento dell'allacciamento del proprio impianto, esonerando comunque BolognaFiere, il personale e/o le ditte da essa incaricati da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che potessero derivare a persone o a cose a seguito di tale omesso controllo, nonché per qualsiasi altra causa, ed in ogni caso gli impianti elettrici debbono essere considerati

permanentemente sotto tensione anche in caso di interruzione temporanea dell'erogazione dell'energia elettrica.

L'espositore inoltre dovrà tener conto dell'obbligo della progettazione, in conformità all'Art. 5 D.M. 37/08, a firma di un tecnico abilitato. Ciascun Espositore è tenuto a consegnare a BolognaFiere i moduli "dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte" e "dichiarazione corretta esecuzione impianto elettrico ed allestimento", debitamente compilati e sottoscritti.

Per gli impianti elettrici eseguiti dalle ditte estere la verifica della conformità delle installazioni alle vigenti Leggi e Norme CEI rimane a carico dell'espositore e potrà essere eseguita da un tecnico abilitato, che dovrà consegnare il progetto e la certificazione degli impianti.

Si elencano di seguito le principali indicazioni a cui ci si dovrà attenere nelle progettazioni e nella realizzazione di impianti elettrici:

Interruttori

A valle dell'interruttore fornito da BolognaFiere, dovrà essere inserito un interruttore magnetotermico (generale onnipolare) dal quale sia possibile togliere tensione all'impianto nella sua globalità; tale interruttore dovrà avere un potere d'interruzione non inferiore a 6kA e con portata nominale coerente con la potenza richiesta per l'alimentazione dell'impianto, coordinata con la linea di alimentazione.

A valle dell'interruttore generale dovranno essere collocati tanti interruttori magnetotermici onnipolari, quante saranno le linee di distribuzione in partenza: si potranno ammettere fino a 5 circuiti in partenza a valle di uno stesso interruttore.

La protezione differenziale deve essere garantita per tutte le partenze, deve essere ad alta sensibilità e con taratura non superiore a 0,03 A (è ammesso, per gli impianti semplici, l'utilizzo di un unico interruttore automatico magnetotermico differenziale).

Saranno ammessi interruttori con taratura differenziale maggiore in conformità alle norme CEI 64-8, solo per macchine elettriche purché alimentate da una linea dedicata e non al servizio di altre utenze (in ogni caso il valore di taratura non potrà superare 0.3 A selettivo).

Gli interruttori dovranno essere collocati all'interno di appositi involucri a parete o fissati ad una altezza non inferiore a 0,5 m dal piano di calpestio, in posizione facilmente accessibile al personale addetto alla sicurezza e, quindi, non chiusi a chiave nei ripostigli o in altri analoghi alloggiamenti.

Le condizioni fisiche dei dispositivi di manovra e protezione dovranno essere tali da consentire la lettura dei dati di targa; nei casi in cui, non si possa risalire ai dati di targa, tali interruttori dovranno essere sostituiti immediatamente.

Linee e cavi

I cavi dovranno avere sezioni proporzionali al carico avendo cura di rispettare un margine di sicurezza del 30% rispetto alla portata massima ammissibile. In ogni caso la sezione minima utilizzabile è 1,5 mm².

Gli impianti elettrici di distribuzione dovranno essere eseguiti con cavo e/o condutture non propagante l'incendio aventi tensione nominale non inferiore a 450/750 V, del tipo conforme alla Norma CEI per i locali di pubblico spettacolo e a maggior rischio in caso di incendio.

I cavi fino a 2,5 m. dal piano di calpestio o a portata di mano del pubblico devono essere protetti contro il danneggiamento meccanico con idonea protezione (tubo rigido, guaina, protezione con canale ecc.).

Giunzioni

Ai sensi della norma CEI 64 – 8, le derivazioni devono essere realizzate con apposite cassette di derivazione: tutte le giunzioni dei cavi debbono essere effettuate con morsetti racchiusi in scatole ad isolamento totale.

I collegamenti dei conduttori di terra saranno realizzati con capicorda e dovranno essere garantiti contro l'allentamento.

Prese e spine

Ai sensi della Norma CEI 64-8, nei luoghi ai quali può accedere il pubblico le prese a spina fisse devono essere del tipo con coperchio o dotate di schermi di protezione degli alveoli e avere un dispositivo di protezione dedicato. Negli altri luoghi possono essere raggruppate più prese sotto un unico dispositivo di protezione ma in numero non superiore a 5 (cinque).

Per prese fisse per uso domestico o similare l'asse d'inserzione delle relative spine deve risultare orizzontale e distanziato dal piano di calpestio almeno 17,5 cm con montaggio a parete, 7 cm se su canalizzazioni e 4 cm se su torrette.

Le spine devono avere il conduttore di protezione a terra e garantire l'inaccessibilità delle parti in tensione.

Le prese di corrente multiple (triple e/o adattatori e/o riduzioni) non sono ammesse.

Le prese a spina con portata superiore a 16 A devono essere dotate d'interblocco elettrico e meccanico.

Collegamento di apparecchi alimentati tramite cavo flessibile

Ai sensi della norma CEI 64-8, i cavi di collegamento con apparecchi mobili devono avere la minima lunghezza possibile a tal scopo le prese devono essere installate il più vicino possibile all'utilizzatore.

È consentito l'impiego di cavi "prolunga" purché provvisti di una presa con dispositivo d'interblocco per correnti superiori a 16 A, per correnti inferiori a 16 A la presa a spina mobile dovrà essere fornita di dispositivo di ritenuta che ne impedisca il distacco involontario.

Accessibilità dei punti di erogazione di energia e posizionamento dispositivi elettrici

Ai sensi della normativa i punti facilmente accessibili ed ispezionabili e comunque liberi da ogni ingombro per permettere la verifica e l'allacciamento da parte del personale preposto.

Negli ambienti nei quali è consentito l'accesso e/o la presenza di pubblico, i dispositivi di manovra, controllo e protezione, devono essere posti in luogo a disposizione esclusiva del personale addetto allo stand e del personale addetto di BolognaFiere.

Messa a terra

Ai sensi della norma CEI 64-8, il sistema di distribuzione è del tipo TN-S: tutti gli utilizzatori fissi costituenti l'arredamento dello stand, eccetto quelli a doppio isolamento, tutte le prese, tutte le strutture metalliche debbono essere collegate a terra sul nodo fornito da BolognaFiere S.p.A. al momento dell'allacciamento, con l'uso di conduttore di protezione di colore giallo/verde di sezione minima 6 mm² ed eseguito con appositi capicorda imbullonati, corallini o morsetti.

Per strutture metalliche s'intende ogni parte metallica dello stand che può essere in contatto contemporaneamente con il pubblico e con l'impianto elettrico.

Faretti e apparecchi di illuminazione

Gli apparecchi illuminanti dovranno essere resistenti alla fiamma ed all'accensione (Norma CEI) e quelli sospesi devono essere montati in modo che il loro movimento non solleci meccanicamente i cavi di alimentazione degli stessi. Ai fini della sicurezza, i corpi illuminanti dovranno essere fissati in modo stabile, come previsto dal costruttore, ed assicurati mediante doppia sicurezza (catenella o filo d'acciaio) contro le cadute accidentali o per cedimento del proprio supporto a tale scopo il fissaggio realizzato esclusivamente con le sole fascette non è sufficiente.

Le lampade non devono essere a portata di mano del pubblico e cioè devono essere installate ad una altezza superiore a 2,5 m. dal piano di calpestio.

Inoltre negli ambienti di passaggio devono essere collocate e protette in modo che non possano essere danneggiate da urti o da altre azioni meccaniche: tutti i fari devono essere dotati di protezione specifica antiurto e di schermo anticaduta al fine di evitare la proiezione di materiale incandescente in caso di rottura.

Ai sensi della norma CEI 64-8 gli apparecchi di illuminazione devono essere mantenuti ad adeguata distanza dagli oggetti illuminati, lontano da materiali combustibili come da tabella seguente:

- 0,5 m. fino a 100W
- 0,8 m. da 101 W a 300W
- 1 m. da 301 W a 500 W

Per le strutture reticolari e simili, di supporto alle lampade, dovrà essere fornita, a fine lavori, certificazione di corretto montaggio, a firma di un tecnico abilitato.

L'allacciamento alla rete degli Espositori potrà essere effettuato solo dal personale della ditta fornitrice ufficiale per gli impianti elettrici.

IMPIANTI IDRICI

6E - Esecuzione del servizio

Gli impianti idrici dovranno essere richiesti con l'impiego dell'apposito modulo nel quale sono indicate le condizioni del servizio, le relative tariffe e le specifiche operative.

La presa standard dell'acqua è fornita all'interno dello stand con tubo flessibile corredato di valvole di intercettazione Ø ½"

6F - Installazione dell'impianto idrico e sua esecuzione

L'Espositore dovrà usare materiali ed apparecchiature di prima scelta, e gli impianti dovranno essere progettati e realizzati a perfetta regola d'arte relativamente alla pressione di rete (6 bar). L'Espositore esonera BolognaFiere e le ditte da lei incaricate per gli impianti idrici da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che potessero derivare a persone od a cose da tali impianti.

I collegamenti alle prese d'acqua potranno essere effettuati solo dal personale delle ditte incaricate da BolognaFiere per gli impianti idrici.

IMPIANTI DI ARIA COMPRESSA

6.G - Esecuzione del servizio

L'impianto di aria compressa verrà fornito agli Espositori che ne facciano richiesta tramite l'apposito modulo nel quale sono indicate le condizioni del servizio, le tariffe e le specifiche operative.

6.H - Allacciamento e consumo aria compressa

La presa di aria compressa standard (ossia fino a 9.000 lt/h) è fornita all'interno dello stand con tubo flessibile corredato di valvole di intercettazione Ø ½" (pressione di erogazione fra 7 e 8 bar).

BolognaFiere si riserva la possibilità di fornire il servizio anche con compressori individuali da collocarsi all'interno dei singoli stand.

L'Espositore per la parte di impianto di sua competenza, fra il punto di consegna di BolognaFiere ed i punti di suo utilizzo, dovrà usare materiali ed apparecchiature di prima scelta, e gli impianti dovranno essere progettati e realizzati a perfetta regola d'arte relativamente alla pressione indicata.

I collegamenti alle prese di consegna potranno essere effettuati solo dal personale delle ditte specializzate a ciò autorizzata da BolognaFiere.

È fatto assoluto divieto all'Espositore di collegarsi al punto di consegna di BolognaFiere in modo diretto né utilizzando personale non autorizzato da BolognaFiere stesso.

L'Espositore esonera BolognaFiere e le ditte da lei incaricate da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che potessero derivare a persone od a cose dagli impianti eseguiti direttamente.

BolognaFiere declina qualsiasi responsabilità in merito a danni o difetti imputabili alla quantità e qualità di aria erogata.

SERVIZIO TELEFONICO E SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET

6I - Condizioni di fornitura

La richiesta di usufruire del servizio telefonico o Internet dovrà essere presentata al Fornitore Ufficiale esclusivamente con l'impiego degli appositi moduli nei quali sono riportate le condizioni di fornitura, le relative tariffe e le specifiche operative.

BolognaFiere ed il Fornitore Ufficiale non sono responsabili degli eventuali disservizi provocati da guasti della centrale telefonica o da carichi telefonici eccedenti la media delle manifestazioni fieristiche.

L'Espositore è responsabile di ogni azione svolta mediante l'utilizzo della connettività Internet e delle linee telefoniche messe a disposizione da BolognaFiere. L'espositore si obbliga, in particolare, a non trasmettere, elaborare, diffondere, memorizzare o trattare in qualunque altra forma contenuti pedopornografici, pornografici, osceni, blasfemi, diffamatori e comunque contrari alla legge, all'ordine pubblico ed alla pubblica moralità. In ogni caso, l'Espositore mantiene la titolarità di tutte le informazioni trasmesse in Rete, assumendo ogni più ampia responsabilità civile e penale in ordine al contenuto delle stesse, con espresso esonero di BolognaFiere da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo.

6L - Installazione dell'impianto telefonico o Internet

Il collegamento verrà effettuato dal Fornitore Autorizzato, il quale provvederà — in chiusura del Salone — a disattivare il collegamento stesso. Per più approfondite indicazioni tecniche su ogni tipo di connettività, si rimanda all'apposito modulo di richiesta.

IMPIANTI DI GAS TECNICI PER SALDATURA, TAGLIO E TECNICHE AFFINI

6M - Condizioni del servizio

Gli impianti di gas tecnici, dovranno essere richiesti con l'impiego dell'apposito modulo nel quale sono indicate le condizioni del servizio, le relative tariffe e le specifiche operative.

6N - Condizioni del servizio e prescrizioni

Permanendo il divieto per i singoli Espositori ed allestitori di introdurre nel Quartiere Fieristico bombole di gas compressi o liquefatti, combustibili, o comburenti, BolognaFiere ha istituito ed affidato ad un fornitore ufficiale specializzato, il servizio di gas tecnici per necessità legate ad esposizioni di macchinari per la lavorazione meccanica e, a tale scopo BolognaFiere ha realizzato, nei padiglioni 29-30-36, un impianto fisso per l'erogazione di gas comburenti, combustibili ed inerti, alimentati da una centralina esterna.

BolognaFiere può fornire, su richiesta dell'espositore tramite l'apposito modulo, bombole di gas inerti.

Fatte salve tutte le prescrizioni e le normative vigenti in materia di gas tecnici per saldatura, taglio e tecniche affini, l'Espositore s'impegna a:

- proteggere le bombole da fonti di calore, ancorarle a strutture fisse, non renderle accessibili al pubblico, collocarle lontano da quadri elettrici;
- installare tutti gli impianti, macchinari ed attrezzature esposte ed attivate per dimostrazioni, a perfetta regola d'arte e nel modo corrispondente all'impiego in officina; – proteggere ad adeguata distanza di sicurezza, gli impianti così da salvaguardare l'incolumità del pubblico e degli addetti ai lavori.

L'Espositore esonera BolognaFiere e le ditte fornitrici per gli impianti o macchinari a cui viene richiesto l'allacciamento da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che potessero derivare a persone ed a cose da tale impianti.

I collegamenti alle prese dei gas tecnici dell'impianto fisso o alle bombole di gas inerti fornite da BolognaFiere, potranno essere effettuati esclusivamente dal personale della ditta fornitrice di BolognaFiere.

7) SERVIZI SPECIALI

7A - Tessere ingresso per Espositori e contrassegni per auto

All'Espositore verranno rilasciate, gratuitamente, tessere di ingresso nelle quantità sotto indicate:

- N°4 tessere per stand fino a 32 m²
- N°8 tessere per stand fino a 64 m²
- N°10 tessere per stand oltre i 64 m²

Eventuali richieste ulteriori dovranno essere comunicate alla Segreteria Organizzativa prima dell'inizio del

periodo di allestimento, e verranno esaudite secondo disponibilità.

All'Espositore verranno inoltre rilasciati **due contrassegni** per parcheggio auto, quale che sia la superficie dello stand, che daranno diritto alla sosta dell'auto nei parcheggi predisposti da BolognaFiere fino all'esaurimento dello spazio disponibile.

TUTTE LE TESSERE SOPRAINDICATE DARANNO ACCESSO ALL'AREA ESPOSITIVA, SOLO UNA DI ESSE (PER CIASCUN ESPOSITORE) DARÀ LIBERO ACCESSO ANCHE ALLE SESSIONI CONGRESSUALI A PAGAMENTO.

Le tessere e i contrassegni agli Espositori saranno rilasciati in Fiera, presso la Segreteria di Manifestazione al Centro Servizi – Blocco C **a partire dal giorno 22 febbraio.**

L'Espositore è responsabile del corretto uso di questi documenti ed è altresì responsabile del comportamento di quanti li utilizzino.

7B – Biglietti invito Congresso

Ciascun Espositore potrà richiedere per il proprio staff e per i propri clienti biglietti invito a tariffe preferenziali (e cioè con sconto del 50% sui prezzi interi per i primi 10 biglietti, del 60% dall'11° al 30° biglietto, del 70% oltre i 30 biglietti, tariffe IVA inclusa) utilizzando l'apposito modulo contenuto all'interno del Fascicolo moduli tecnici. Le persone saranno inserite nell'elenco dei partecipanti e potranno ritirare il loro pass dalle ore 9,00 di giovedì 25 febbraio direttamente alla reception accrediti del Congresso.

7C - Cartoline invito clientela

Ad ogni Azienda espositrice verranno inviati 200 inviti gratuiti da distribuire presso la clientela.

Le richieste per eventuali ulteriori quantitativi (che saranno soddisfatte fino ad esaurimento degli stampati, con spese di spedizione a carico dell'Espositore) dovranno essere indirizzate alla Segreteria Organizzativa.

7D –Pianta guida-catalogo

La Pianta guida-catalogo conterrà le indicazioni degli Espositori accolte entro 15 giorni prima della data di apertura del Salone, e — quanto all'inserzione del nominativo ed alla individuazione del settore merceologico — saranno ritenuti validi i dati forniti con la domanda di partecipazione.

7E – Convenzioni alberghiere

Sono state stipulate convenzioni con alberghi della città per l'ospitalità dei partecipanti al Forum; le tariffe di pernottamento delle strutture convenzionate e le modalità per potere accedervi sono riportate sull'apposito modulo inviato a tutti gli Espositori e disponibile sul sito internet della rassegna.

7G - Trasmissioni sonore, pagamenti diritti d'Autore

Agli Espositori non è, di norma, consentito l'uso di apparecchi per la riproduzione di musica e di suoni. Eventuali eccezioni potranno essere autorizzate per iscritto. L'autorizzazione potrà essere revocata con effetto immediato in qualsiasi tempo, tramite semplice avviso scritto.

L'eventuale autorizzazione non esime l'Espositore dal fare impiego di apparecchi in modo tale da non arrecare disturbo agli altri Espositori e visitatori con particolare attenzione alle normative sull'inquinamento acustico (limite massimo consentito 85 dB – decibel) e non esime altresì dall'obbligo di adempiere, a propria cura e spese, a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di diritti d'autore.

Per l'espletamento delle pratiche necessarie gli interessati potranno rivolgersi direttamente alla S.I.A.E., Via Orfeo, 33/a, 40124 Bologna, Tel.+39.051.4290311/346681. Nel caso la S.I.A.E. decida di istituire un proprio ufficio distaccato in Fiera durante i giorni di manifestazione, ne verrà data pronta comunicazione agli Espositori.

8) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

8A – Accesso con borse o valigie

BolognaFiere avrà facoltà di vietare l'ingresso al Quartiere o a singoli padiglioni con borse, valigie o altri contenitori, prescrivendone il deposito in guardaroba.

8B – Accesso con cani o animali

È vietato introdurre nel Quartiere cani e animali di qualsiasi tipo, eccezion fatta per i cani al servizio di persone disabili.

8C – Divieto di riprese fotografiche e cinematografiche, e di accesso al Quartiere con apparecchi di ripresa

È fatto divieto di accedere al Quartiere con macchine fotografiche, cineprese, videoregistratori e con ogni altro genere di apparecchi da ripresa senza la preventiva autorizzazione dell'Organizzatore e di BolognaFiere, ed è fatto divieto di fotografare e di riprendere con qualsiasi mezzo gli interni del Quartiere, gli stand, ed i beni esposti, senza il preventivo consenso di BolognaFiere e del titolare dello stand.

8D - Apparecchiature Radioelettriche

Gli operatori che intendano avvalersi di apparecchiature radioelettriche (ricetrasmittitori, radiomicrofoni, radiocamere, ecc.) hanno l'obbligo di utilizzare apparati conformi alla normativa (direttiva 99/05 CE – marchio CE) e di dotarsi della opportuna autorizzazione (Codice Comunicazioni Elettroniche art. 107), qualora fosse necessaria, nonché operare nelle bande radio consentite.

9) POTERI DI VIGILANZA E FACOLTÀ DI INTERVENTO DI BOLOGNAFIERE

BolognaFiere vigila affinché vengano osservate le proprie disposizioni regolamentari e le condizioni generali dei contratti di partecipazione, ed è fatto obbligo a quanti accedano al Quartiere Fieristico di osservare le disposizioni e le prescrizioni che BolognaFiere impartirà all'entrata e all'interno del Quartiere con apposita segnaletica, con appositi avvisi scritti, con comunicati amplifonici, nonché attraverso il personale di servizio e con qualsiasi altro mezzo, con precisazione che i comunicati amplifonici e le disposizioni impartite dal personale di servizio prevalgono sugli altri avvisi.

Si richiama all'attenzione dell'Espositore che l'inosservanza delle norme o l'infrazione dei divieti può comportare l'immediata chiusura dello stand a mezzo dei funzionari o agenti di BolognaFiere, ovvero il ritiro delle tessere di ingresso e dei contrassegni per auto, il tutto senza diritto alcuno dell'Espositore a rimborsi di sorta.

10) MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Ogni eventuale disposizione legislativa o regolamentare che dovesse modificare la normativa del presente regolamento si intenderà automaticamente ed immediatamente applicabile ancorché il regolamento non sia stato modificato o variato su tali punti.

Inoltre è facoltà di BolognaFiere adottare in qualsiasi momento i provvedimenti che riterrà più opportuni, e che l'Espositore dovrà immediatamente applicare, in tema di prevenzione incendi, igiene del lavoro, prevenzione infortuni e danni, incolumità dei partecipanti e dei visitatori.

Questi ultimi provvedimenti potranno essere portati a conoscenza degli Espositori con qualsiasi mezzo, e prevarranno sulle disposizioni generali in precedenza adottate.